

AVVERTENZA

*SONO RIPORTATE IN ROSSO LE MODIFICHE ALLO STATUTO E
CHE VERRANNO DISCUSSE E DELIBERATE IN SEDE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 GIUGNO 2011*



Statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in conformità alle Leggi vigenti l' "Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni" denominata in forma abbreviata "ACB" con sede in Milano - via Carducci 16.

L'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l'unica proprietaria del nome e della sigla ACB, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli Associati nella loro attività secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L'Associazione ha per scopo:

- Rappresentare e tutelare gli Associati in ogni sede, enti, organi, autorità preposti direttamente e indirettamente alla attività degli Associati tutelando gli interessi degli Associati stessi;
- Rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;
- Incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere;
- Promuovere ed organizzare corsi di formazione e qualificazione professionale;
- Proporre e sostenere iniziative che mirino a rendere il servizio assicurativo più aderente alle esigenze della clientela di ciascun Associato;
- Fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- Mantenere continuo rapporto di collegamento informativo a mezzo di circolari, fogli, notizie, organi di stampa della Associazione, eccetera, con gli Associati e con tutti i Brokers iscritti agli Albi Professionali;
- Svolgere ogni attività anche arbitrale, nell'interesse degli Associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente anche attraverso Società all'uopo costituite;
- Redigere, eventualmente modificare e far rispettare un codice deontologico di autoregolamentazione professionale valido per tutti gli Associati

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 29.

ART.4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Può far parte dell'Associazione chi, persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. (Registro Unico Intermediari di assicurazione e riassicurazione) alle Sezioni B od E (quale incaricata di un intermediario appartenente alla sezione B), eserciti stabilmente attività di intermediazione assicurativa secondo le norme di cui al D.Lgs 209/2005 - con le sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni - ed al Regolamento Isvap n. 5/2006, nonché qualsiasi persona fisica e/o giuridica iscritta al Registro di un Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi persona fisica e/o giuridica iscritta al Registro di qualsiasi altro Paese che riservi trattamento di reciprocità ai Brokers Italiani, nonché, in via temporanea, qualsiasi persona fisica e/o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dal menzionato D.Lgs. abbia in corso domanda di iscrizione al R.U.I.

ART. 5 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE

Le domande di iscrizione, presentate dalla persona fisica e/o dal Legale Rappresentante della persona giuridica al Presidente dell'ACB, sono esaminate ed approvate a maggioranza dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della domanda, sia ritenuta utile dal Collegio dei Probiviri. All'atto dell'ammissione l'Associato, se persona giuridica, ha l'obbligo di comunicare il nominativo di chi lo rappresenterà.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative (il Codice Deontologico).

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso: l'Associato che volesse recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione stessa; gli effetti del recesso decorrono dal 31 dicembre successivo alla data di spedizione della comunicazione fatta dall'Associato;
- b) per mancata corresponsione dei contributi come da articoli 6 ed 8 che seguono;
- c) per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Presidente dell'Associazione a seguito di constatata grave violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- d) per il venir meno dell'iscrizione al R.U.I. Sezione B od E, o per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto;

ART. 6 - CONTRIBUTI

Ogni Associato è tenuto a versare i contributi secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione. Ad ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuo entro il 15 Gennaio. Eventuali contributi suppletivi per esigenze straordinarie o l'aumento dei contributi ordinari oltre la misura del 20%, rispetto all'anno precedente, devono essere specificamente approvati dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'Associazione, ma egli non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa.

ART. 7 - DIRITTI DI VOTO DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto in assemblea.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'esercizio dei diritti statutari compreso l'accesso alle informazioni reperibili sul sito internet dell'Associazione, spetta agli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti. In particolare l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento dei contributi associativi nei termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

Il contributo associativo non corrisposto entro il termine del 15 gennaio è automaticamente aumentato del 20% e qualora non venga versato in tale misura entro il termine del 31 maggio, l'Associato è escluso di diritto dall'Associazione, con facoltà, per l'ACB di procedere in via giudiziaria per il recupero del credito vantato a titolo di quota/e associativa/e non pagata/e in assenza di regolare recesso. L'ammissione all'Associazione e la conseguente qualità di Associato implica automaticamente ed integrale accettazione del presente Statuto, che viene rilasciato in copia contestualmente all'ammissione all'Associazione.

ART. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI

Quando un organo dell'Associazione o un Associato riscontri una inosservanza degli obblighi facenti carico agli Associati o un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, può richiedere per iscritto al Presidente di rimetterne l'esame al Collegio dei Proviviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'Associato interessato, invitandolo a presentare entro venti giorni le proprie deduzioni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine il Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, l'Associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constatati l'esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell'Associato a seconda della gravità del caso (ma fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 per la mancata corresponsione dei contributi) una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto
- b) la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei relativi doveri;
- c) l'esclusione dall'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri entro quindici giorni dalla delibera deve darne comunicazione scritta all'Associato interessato ed al Presidente dell'Associazione. L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta. Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sul ricorso in occasione della prima riunione successiva. Quando una delibera diventa definitiva il Collegio dei Proviviri può anche provvedere a spese dell'Associazione a far pubblicare su due giornali nazionali un estratto della delibera adottata.

ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente ed i Vicepresidenti
- d) **il Vicepresidente Aggiunto;**
- e) il Comitato di Presidenza
- f) la Giunta Esecutiva
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) il Collegio dei Proviviri
- i) la Segreteria Generale

ART.11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati. In particolare spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, nonché i Revisori dei Conti;
- b) definire il numero dei componenti del Consiglio
- c) Direttivo nei limiti previsti dal successivo art. 14
- d) deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- e) approvare il rendiconto economico finanziario annuale, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- f) deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi sociali ed eventualmente dai singoli Associati;
- g) approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari dei Soci ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6;
- h) deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre associazioni.

ART.12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di impedimento dello stesso, di un Vicepresidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta un numero di Associati titolari di almeno un terzo dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Associato con raccomandata o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, da spedirsi almeno venti giorni prima della data di convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di due ore e non più di trenta giorni l'una dall'altra.

ART.13 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita (fatto salvo quanto previsto per le delibere sotto specificate) in prima convocazione quando siano presenti un numero di Associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e dei voti ad essi spettanti. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quanto segue. Per le delibere che importino modifica dello Statuto o fusioni con altre associazioni aventi analoghe finalità, è comunque necessaria l'approvazione, in prima convocazione della maggioranza e, in seconda convocazione, di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati. Le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati. Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati mediante delega scritta. Nessun Associato potrà disporre di più di cinque deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano tra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Le votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per le delibere riguardanti persone o aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto. Di ogni riunione dell'Assemblea viene

redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'Assemblea stessa, anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa.

ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei membri ad un massimo di trenta membri. Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

ART.15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo: attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea;

- a) amministrare il patrimonio sociale;
- b) stipulare accordi e contratti collettivi;

- c) designare i rappresentanti dell'Associazione in enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- d) designare i componenti ed i Presidenti delle commissioni;
- e) assumere e licenziare il personale dipendente;
- f) decidere sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- g) conferire incarichi professionali;
- h) approvare i preventivi annui di spesa, nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- i) curare in genere, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- j) nominare tra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti conformemente a quanto previsto al successivo art.17;
- k) costituire la Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni.
- l) determinare l'ammontare del contributo associativo come previsto dall'art.6 che precede;
- m) approvare il Codice deontologico di autoregolamentazione professionale da sottoporre all'Assemblea
- n) aprire sedi secondarie e costituire delegazioni;
- o) nominare il Segretario Generale

ART.16 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impedimento, da un Vicepresidente, con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti presenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano. Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dal consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta, anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i Revisori, il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Partecipa altresì il Vicepresidente Aggiunto.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; Le delibere del Consiglio sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.17 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi. Il Presidente è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina altresì due Vicepresidenti. Al Presidente ed ai Vicepresidenti può essere delegato dal Consiglio Direttivo l'assolvimento di determinate attribuzioni. I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, o impedimento, con prevalenza, ove entrambi siano presenti, del più anziano di essi.

ART. 18 VICEPRESIDENTE AGGIUNTO

Il Presidente è affiancato, per il periodo di un anno dalla propria nomina, dal Vicepresidente Aggiunto.

La carica di Vicepresidente Aggiunto è rivestita di diritto dal precedente presidente cessato ed assume l'incarico contestualmente alla nomina del nuovo presidente e rimane in carica un anno.

Scaduto tale termine il Vicepresidente Aggiunto cessa di diritto dalla carica; la cessazione dall'incarico di Vicepresidente Aggiunto non determina la cessazione da eventuale altre cariche rivestite negli organi statutari.

Il proprio ruolo consiste nel coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.

Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e della Giunta Esecutiva, non ha diritto di voto fatto salvo il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.

ART. 18 (ART.19) - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti (dal Consiglio Direttivo) e si riunisce in via informale ogni qualvolta il Presidente ovvero i due Vicepresidenti ne ravvisino l'opportunità. Al Comitato di Presidenza competono funzioni consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame dei diversi organi sociali in ragione delle rispettive competenze. Al Comitato di Presidenza possono, inoltre, in casi obiettivi di necessità ed urgenza, essere conferite dalla Giunta Esecutiva, nell'ambito dei propri poteri, determinate attribuzioni, ricomprese nella funzione di cui alla lettera "e" dell'art.15. Delle riunioni del Comitato di Presidenza, quando ritenuto opportuno dalla maggioranza dei suoi membri, viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza al solo fine di coadiuvare il Presidente, non ha diritto di voto fatto salvo il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.

ART.19 (ART.20) - GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo costituisce nel proprio seno una Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni nell'ambito dei propri poteri. Non possono, tuttavia, essere delegate alla Giunta Esecutiva le attribuzioni di cui all'art. 15 lettera g). La Giunta Esecutiva è composta da tre a sei membri. Della stessa fanno parte di diritto il Presidente e i due Vicepresidenti, mentre gli altri membri vengono eletti con il voto segreto degli altri componenti. Se il Consiglio Direttivo non stabilisce una durata più limitata, la Giunta Esecutiva scade con il Consiglio Direttivo che l'ha costituita.

Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza al solo fine di coadiuvare il Presidente, non ha diritto di voto fatto salvo il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.

ART. 20 (ART.21) - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Presidente o da un Vicepresidente con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti, o in loro assenza, dal Consigliere più anziano. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta, anche fra persone ad essa estranee. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere della Giunta sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva al solo fine di coadiuvare il Presidente, non ha diritto di voto, fatto salvo il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statuari.

ART.22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi ed eventualmente un supplente che vengono eletti dall'Assemblea. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e delle delibere di spesa ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. I Revisori dei Conti devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea quando all'ordine del giorno vi sia in discussione l'approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri effettivi ed eventualmente un supplente eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su propria iniziativa o su richiesta del Presidente dell'Associazione mediante convocazione effettuata con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa. Nel caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre Associazioni aventi finalità analoghe.

E' compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) le domande di iscrizione all'Associazione;
- b) la disciplina associativa anche agli effetti del versamento dei contributi;
- c) l'osservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali;
- d) collaborazione con le Autorità competenti su qualsiasi caso assicurativo, concernente sia Associati che non, che debba essere oggetto di eventuali indagini specifiche;

I membri del Collegio possono inoltre decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, in caso di controversie fra gli Associati o fra questi e l'Associazione. Il Collegio dei Probiviri agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione di qualsiasi interessato, anche per incarico

delle parti. Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli Associati, le sanzioni di cui al precedente art.9. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se assunte con la presenza ed il consenso di almeno i due terzi dei suoi membri. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono risultare da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.

ART. 24 - SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione nelle rispettive competenze, nonché agli atti di ordinaria gestione, ha la responsabilità di tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento degli stessi.

Il Segretario Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e può partecipare alle riunioni delle commissioni ed a quelle del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

ART. 25 - REQUISITI PER ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Alle cariche sociali possono essere eletti solo gli Associati di cui all'art.5. Per la carica di Revisore dei Conti e di Segretario Generale non è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Qualora un rappresentante interrompa il suo rapporto con l'Associazione egli immediatamente decade dalla carica associativa eventualmente ricoperta. E' fatto obbligo agli Associati di notificare sollecitamente per iscritto le eventuali cessazioni di rappresentanti od eventuali sostituzioni. L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 26 CESSAZIONE DELLE CARICHE

La cessazione del Presidente comporta la decadenza dei Vicepresidenti e degli altri componenti la Giunta Esecutiva. Il Consiglio Direttivo procede pertanto alla nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti secondo le regole previste dall'art. 17. Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina dei tre componenti elettivi della Giunta Esecutiva secondo le regole dell'art.19. In caso di cessazione di uno o entrambi i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei nuovi componenti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo, tale da non costituire la maggioranza, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione di ciascuna delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da non costituire la maggioranza di uno dei due suddetti organi dell'Associazione, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione delle persone cessate, nominando i supplenti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati e, successivamente, i primi dei non eletti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati. La cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da costituire la maggioranza di uno dei suddetti organi dell'Associazione, comporta la decadenza degli altri componenti lo stesso organo. L'Assemblea procede pertanto alla nomina dell'intero organo decaduto. In caso di cessazione del segretario generale, il Consiglio

Direttivo procederà alla nomina del nuovo.

ART. 27 - REGOLE GENERALI

Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede. Gli incarichi elettivi negli organi sociali hanno la durata di tre anni. L'Assemblea può riconfermare la medesima persona al medesimo incarico. La carica di Presidente non può durare per più di tre mandati consecutivi (proposta: Il Presidente dell'Associazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato

ART. 28 - FONDO COMUNE E SUA AMMINISTRAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività di spettanza dell'Associazione;
- b) dalle quote corrisposte dai Soci al momento della loro iscrizione ed annualmente;
- c) dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- d) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

Le direttive per le spese, per gli investimenti di capitali ed in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega alla Giunta Esecutiva.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

ART. 29 - PREVENTIVI DI SPESA E RENDICONTI DI GESTIONE

Per ciascun anno solare sono compilati il preventivo di spesa, che è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno, ed il rendiconto economico finanziario, che è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. il rendiconto economico finanziario è presentato all'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; al rendiconto economico finanziario deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 31- RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.